



Città di MARTINA FRANCA

REGOLAMENTO **per il funzionamento e la disciplina** **della Commissione Comunale di Vigilanza** **sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**

(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Campo di applicazione
- Art. 4 - Composizione e nomina della Commissione comunale
- Art. 5 - Convocazione della Commissione comunale
- Art. 6 - Riunioni della Commissione comunale
- Art. 7 - Parere della Commissione comunale
- Art. 8 - Verbale della Commissione comunale
- Art. 9 - Compiti della Commissione comunale
- Art. 10 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
- Art. 11 - Commissione ristretta
- Art. 12 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
- Art. 13 - Allestimenti temporanei
- Art. 14 - Domanda di agibilità
- Art. 15 - Spese per il sopralluogo
- Art. 16 - Ufficio competente
- Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
- b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- c) Per **“spettacoli e/o trattenimenti”** s'intendono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della Pubblica Autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume;
- d) per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- e) per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
- f) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- g) per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- h) per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili¹, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- j) per **squadra di sorveglianza della manifestazione** il numero di addetti alla lotta antincendio, incaricati di assicurare, tra l'altro - durante l'attività - l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- k) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l) per **Commissione ristretta**, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

¹ Per il disposto dell'art. 2 del D.M. 23 maggio 2003, il carattere di mobilità dell'attrezzatura permane anche nel caso in cui la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

- m) per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- n) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- o) per **regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni, alla scadenza continua a compiere le funzioni assegnate dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova commissione.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
- b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente del settore LL.PP. e Patrimonio o suo delegato relativamente alle competenze in materia di patrimonio ed idoneità statica-strutturale dei siti interessati alle attività di pubblico spettacolo e dal Dirigente del settore Sviluppo Territoriale o suo delegato relativamente alle competenze in materia di compatibilità edilizia ed urbanistica dei siti interessati alle attività di pubblico spettacolo;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla commissione, ove occorra:

- a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) esperto di elettromeccanica, solo nel caso di verifica delle dotazioni tecnologiche di locali od impianti che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante;
- c) Inoltre, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, possono essere occasionalmente aggregati, a discrezione del Presidente della Commissione, esperti in discipline tecniche specifiche, in particolare:
 - un rappresentante del CONI per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive (D.M. 18 marzo 1996);
 - un rappresentante dell'ACI, per le competizioni automobilistiche su strada.

In caso di manifestazioni sportive, può partecipare, alle sedute della Commissione, il GOS - Gruppo Operativo di Sicurezza- istituito per competizioni sportive nelle quali è previsto il servizio di stewarding (gare che si disputano in impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori, ovvero di capienza inferiore dove si svolgono partite organizzate dalla Lega B e dalla Lega Pro) con funzioni di vigilanza sull'attività delle società che organizzano competizioni sportive; esso è presieduto da un funzionario di polizia nominato dal Questore

e ne fanno parte, anche, i funzionari dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, della Polizia municipale nonché un delegato per la sicurezza.

4. Possono, altresì, far parte della commissione, su loro richiesta:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

6. Per ogni componente della Commissione deve essere previsto almeno n. 1 supplente che partecipa alle sedute quando il titolare non possa.

7. Due o più dipendenti comunali, scelti dal Dirigente del SUAP, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per l'espletamento delle funzioni di competenza in particolare sono demandati i seguenti compiti:

- tenuta registro delle presenze e dei verbali della Commissione;
- redazione dell'ordine del giorno per le convocazioni dei membri della Commissione;
- invio delle convocazioni nei termini indicati all'art. 5;
- verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei compensi dovuti ai componenti.

In caso di indisponibilità improvvisa del Segretario e/o supplenti, le funzioni possono essere svolte temporaneamente da altro dipendente Comunale.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del Segretario, deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, posta elettronica certificata (PEC), per telefono o altra forma ritenuta idonea.

3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. Entro il termine di cui al comma 2, il Segretario informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e

documenti almeno 3 giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale

- 1.** Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
- 2.** Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 20 giorni prima di tale data.
- 3.** L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
- 4.** Unitamente all'avviso di convocazione, viene allegata la documentazione tecnica relativa; i membri della Commissione saranno tenuti a comunicare all'ufficio l'incompletezza della documentazione che renda impossibile il rilascio del proprio parere.
- 5.** I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute ed ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione. Di tutto ciò deve essere data notizia anche al Segretario.
- 6.** I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.
- 7.** Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti di cui art 4 comma 2. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori non inficia la validità della riunione.

Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale

- 1.** Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti elencati all'art. 4, comma 2 e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.
- 2.** Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso (rilascio dell'autorizzazione o rigetto dell'istanza).
- 3.** Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, senza diritto di intervento, inoltre, all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare i lavori della Commissione.
- 4.** Il parere della commissione è reso per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
- 5.** I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.

6. Nel caso di manifestazioni temporanee, quando non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica in sede di sopralluogo, la Commissione, potrà designare al proprio interno una “Commissione ristretta”, composta da almeno due membri, per la verifica della conformità al progetto o l’ottemperanza alle prescrizioni poste. L’esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.

Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

- a) i nominativi dei componenti presenti;
- b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
- d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
- e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) eventuali dichiarazioni di voto;
- g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all’interessato il provvedimento finale, a cura del segretario della Commissione.

3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

4. I verbali delle riunioni della Commissione ed tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Segretario c/o Ufficio S.U.A.P.

Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall’art. 142 del regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. La Commissione ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.

3. La Commissione non ha potere sanzionatorio.

4. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

5. La vigilanza di cui al presente regolamento si esplica (indipendentemente dalla necessità dell'autorizzazione di cui agli art. 68 e/o 69 del TULPS) su:

- i. teatri;
- ii. teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- iii. cinematografi;
- iv. cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- v. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- vi. sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante e simili (discoteche, night club, discobar e simili);
- vii. complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park);
- viii. circhi;
- ix. luoghi all'aperto, con strutture per lo stazionamento del pubblico, allestiti per spettacoli e/o trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- x. locali e/o aree multiuso non ordinariamente adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento occasionalmente utilizzati per dette attività;
- xi. auditori e sale convegni;
- xii. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui si possono svolgere tipi di spettacoli e/o trattenimenti;
- xiii. impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico;
- xiv. piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto.

6. Con l'entrata in vigore, dall'11 dicembre 2007, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (in G.U. n.136 del 14 giugno 2007 " Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante"), le attrazioni nuove e quelle esistenti dovranno essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. A tal fine la Commissione:

- a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- b. sottopone l'attività a un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di

apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato. E' fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della Commissione, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007, esegue la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo, costituito, in sequenza, dal codice ISTAT del Comune un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Nel caso in cui l'attività appartenga a una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 Maggio 1968 n.337, il parere della Commissione Comunale di Vigilanza integra, riguardo agli aspetti di sicurezza e d'igiene, l'attività istruttoria prevista al comma 4 lettera d).

7. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

8. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 14.

Articolo 10 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (*parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n..P529/4109 del 2.07.2003*). Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996; si dovrà, altresì, produrre: l'idoneità statica delle strutture allestite; la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati; l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

N.B. per le manifestazioni di grande rilevanza che si tengono in spazi ampi (ad esempio piazze) e che presuppongono l'installazione di un palco e di impianti di diffusione di elevata potenza, indipendentemente dall'utilizzo o meno di impianti e strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc.) o che prevedono una notevole presenza di pubblico ovvero per la complessità dell'evento, sarà necessario sottoporre l'istanza e la relativa documentazione tecnica all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza. La valutazione verrà effettuata dal Dirigente AA.PP. SUAP o su indicazione della Giunta Comunale.

- b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato, che prevedono al massimo 25 partecipanti;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli tipo strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc joker, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto, alla maggiorazione della consumazione e dei prezzi in generale, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, l'evento non sia pubblicizzato ed a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo quindi le proprie caratteristiche di pubblici esercizi di somministrazione; È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 e del DPR 227/2011 e la Legge n. 447/95.
- e) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- f) le sale giochi;
- g) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione 9 marzo 2009, n. 2;
- h) le sagre e fiere di cui al d.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- i) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- j) palestre, scuole di danza o simili ad uso dei soli utenti;
- k) piscine in cui si svolge istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti;
- l) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli spettacoli/trattenimenti organizzati da circoli quando a detto spettacoli/trattenimenti si acceda da non soci con biglietto d'invito o quando, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000. A del 30/04/1996 sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
 - pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini,
 - struttura del locale, dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;

2. Le elencazioni di cui al precedente comma non sono da considerarsi esaustive di tutte le casistiche possibili.

3. Per le attività di cui alla lettera "D" riconducibili all'art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi), ai sensi dell'art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 ("decreto sulle semplificazioni"), convertito nella legge 4 aprile 2012,

n. 35, che statuito l'abrogazione dell'art. Art. 124, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del TULPS, non è più richiesta neanche la licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS, purchè non assumano carattere imprenditoriale e quindi devono essere attività accessorie senza vita autonoma né determinare lo snaturamento dei luoghi. In questi casi è fatto comunque obbligo di produrre la valutazione di impatto acustico sia all'interno del locale che al di fuori, quando sia espressamente consentito, ed osservanza del titolo XI del D.M. 19 agosto 1996.

4. Per manifestazioni/attività temporanee dove vengono effettuati allestimenti temporanei di qualsiasi natura a discrezione del Dirigente del settore o su indicazione della Giunta Comunale dovrà essere convocata la Commissione che valuterà le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi. Per tali Commissioni la seduta sarà valida con maggioranza dei convocati. La documentazione da presentare sarà la stessa di cui all'art. 14. Il relativo parere rilasciato dalla Commissione è vincolante ai fini del rilascio/diniego dell'autorizzazione.

5. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento - rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - deve essere chiesto al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il relativo servizio di vigilanza antincendio.

Articolo 11 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 12 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza².

² Con risoluzione prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002, il Ministero dell'Interno - Dip. protezione civile - ha precisato che "Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal d.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali".

4. Per “capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone” deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati compresi spettatori, organizzatori, artisti, attori o cantanti, personale di sicurezza, ecc. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne³.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 13, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco.

7.(PRECISAZIONE) La legge 7 ottobre 2013, n. 112, con cui è stato convertito il cosiddetto “decreto cultura” (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.») all'art 8-bis prevede che: *“Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo"; b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo"; c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'", tuttavia nulla è mutato per quanto riguarda l'art. 80 del TULPS, per cui, in attesa di nuove indicazioni, per tali eventi restano ferme le disposizioni di questo articolo (in conformità del **parere del Ministero dell'Interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 5571PASIU1003625113500.A(8) Data: 2770212014 Classifica: 13500A, sull'interpretazione del D.L. 8.8.2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis, recante modifica degli art. 68 e 69 TULPS**). Riassumendo per “eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio”:*

1. Richiesta rilascio Parere CCVLPS;

2. SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

Articolo 13 – Allestimenti temporanei

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. n. 37/2008.

³ Ministero dell'Interno, risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002.

4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Articolo 14 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, entro 20 giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee, su aree pubbliche o private ed entro 30 giorni prima per i locali di pubblico spettacolo o intrattenimento non temporanei, precisando se trattasi di:

- a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
- b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
- c) richiesta di sopralluogo.

Qualora, a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione, la commissione non possa riunirsi o non sia possibile l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata con conseguente divieto all'effettuazione della manifestazione e/o dell'attività.

2. La richiesta di parere deve essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.F., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando VV.F. Copia di tutta la documentazione deve essere fornita informato pdf su cd rom.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposito elaborato che la Commissione comunale dovrà predisporre in occasione di ogni prima seduta di insediamento.

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il responsabile del procedimento ricevuta l'istanza provvede a trasmetterla, unitamente agli allegati, ai membri della commissione che verificano la documentazione per loro competenza e possono chiedere eventuali integrazioni al fine del rilascio del proprio parere, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

Articolo 15 – Spese per il sopralluogo

1. Le spese per l'attivazione della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del Richiedente ai sensi dell'art. 144 del R.D. n. 635/1940.

2. Con apposito provvedimento di Giunta Comunale sono stabilite l'ammontare da corrispondere per ogni singola seduta e sopralluogo ed il relativo compenso ai membri partecipanti ove dovuta.

Articolo 16 – Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è il Settore SUAP, ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 12, non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della commissione ristretta di cui all'art. 11.

3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo ed al D.M. 19/08/1996 come modificato dal D.M. 18/12/2012.

3. In materia di inquinamento acustico si fa specifico riferimento alla Legge Regionale 12 febbraio 2002, N. 3 **"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"** fino all'approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista e sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento o comunque riguardanti la stessa materia.

2. La C.C.V.L.P.S. attualmente in carica, continuerà a svolgere le proprie funzioni fino al naturale termine del mandato rispettando il presente regolamento.